

Modulo 2 – Proprietà intellettuale e information society

La tutela giuridica delle banche di dati

Claudio Di Cocco

1

La normativa in materia di tutela delle banche di dati

- Legge 633/1941 (di seguito l.d.a.).
- Direttiva europea 96/9/CE.
- Legge 128/1998.
- D.Lgs. 169/1999.
- Legge 248/2000.
- Convenzioni e trattati internazionali (Berna, TRIPS, WCT) .

2



Convenzione di Berna (1971)

Articolo 2.

5) *Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.*



TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 1994

Articolo 10, comma 2.

Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali, sono protette come tali.

WCT (WIPO Copyright Treaty) 1996

Articolo 5.

“Compilazione di dati (banche dati).

Le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il materiale stesso e non pregiudica i diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale contenuti nella compilazione”.

Tipi di banche di dati

- Elettroniche e non.
- Originali → c.d. selettive (scelta contenuti originale).
 - Non selettiva (originale la disposizione del materiale).
- Non originali (c.d. a struttura banale).
- Statiche e dinamiche.

La tutela giuridica della banca di dati

“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.
(Art. 1 l.d.a.).

La definizione normativa di banca di dati

“Raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (Art. 2 l.d.a.).

La definizione normativa di banca di dati

Indipendenza

“la definizione di un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva”, Considerando 17 Dir. 96/9/CE.



La correlazione fa acquistare significato ad elementi (fotogrammi, note, ecc.) altrimenti privi di particolare valore se singolarmente considerati.